



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 26/03/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 1.2.2012, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 35.400,00, da rimborsare in 120 rate da € 295,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 29.2.2016, dopo il pagamento della rata n. 48.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 610,74, erogati a titolo di commissioni, costi e spese. Chiede inoltre la refusione delle spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso, pari a € 500,00.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che in sede di estinzione anticipata sono stati stornati € 491,23 a titolo di commissioni *recurring* non godute. Tale importo è stato determinato secondo il criterio contrattuale, che esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria e di quelle di distribuzione. In sede di riscontro al reclamo, afferma di aver offerto ulteriori € 270,77, in modo da rimborsare interamente secondo il criterio del *pro rata temporis* le commissioni *recurring*. Afferma che il contratto recava una chiara distinzione tra costi *up-front* e *recurring* e l'indicazione delle voci rimborsabili a seguito di estinzione anticipata. Osserva che le commissioni di distribuzione e di istruttoria avrebbero natura *up-front*. Sostiene che non possa trovare applicazione la sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia UE. Rileva che la compagnia assicurativa ha già rimborsato, in data 5.4.2016, l'importo di € 818,43 secondo il criterio adottato dalla stessa compagnia. Inoltre, afferma



che, in data 1. 7.2020, è stato disposto un rimborso integrativo calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* pari a € 335,56. Chiede quindi che il ricorso venga rigettato.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 6084 del 01.06.2017, questo Collegio, relativamente a una fattispecie contrattuale analoga a quella oggetto del presente ricorso, ha ritenuto: *up-front* le spese di istruttoria e quelle di distribuzione; *recurring* il restante importo versato a titolo di commissioni. Con riferimento agli oneri assicurativi, in assenza delle condizioni generali di polizza, deve essere applicato il residuale criterio di rimborso lineare, in ossequio all'orientamento di questo Arbitro. In ogni caso, deve



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tenersi conto del rimborso di € 1.153,99 (€ 335,56 + € 818,43) effettuato dalla compagnia assicurativa, di cui la resistente ha fornito evidenza.

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 499,60, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,35%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,68%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.270,00	€ 762,00⊕	€ 491,20 ○	○	€ 491,23	€ 270,77
○	spese di distribuzione (up front)	€ 200,00	€ 120,00 ○	€ 77,35⊕	○	€ 0,00	€ 77,35
○	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 180,00 ○	€ 116,03⊕	○	€ 0,00	€ 116,03
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.982,40	€ 1.189,44⊕	€ 766,74 ○	○	€ 1.153,99	€ 35,45
○			○	○	○		
tot rimborsi ancora dovuti							€ 499,60
interessi legali						si	▼

7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
9. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA